



## FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

### Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



[www.regione.piemonte.it/svilupporurale](http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale)

### GAL Langhe Roero Leader

Società consortile a responsabilità limitata

[www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it)

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero”  
(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama)

**AMBITO TEMATICO: “3 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”**

### BANDO PUBBLICO MULTI-OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

Elenco di misure/sottomisure/operazioni attivate dal GAL col presente bando:

<b>MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 OPERAZIONE 4.1.1</b> Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole	<b>MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 OPERAZIONE 4.2.1</b> Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	<b>MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 OPERAZIONE 6.4.2</b> Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole
---	--	--

BANDO n° 1 / 2017

SCADENZA 15 settembre 2017 [prorogata al 20 ottobre 2017 ore 23.59](#)

**Legenda: in colore blu le modifiche apportate a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2017**

**G.A.L. Langhe Roero Leader Soc. Consort. a r.l.**

Piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) – Tel. 0173 79.35.08 – Fax 0173 79.34.49 – [info@langheroeroleader.it](mailto:info@langheroeroleader.it)

Capitale Sociale € 21.700 i.v. – C.F., P.Iva, R.I. Cuneo 02316570049 – R.E.A 0168859 – PEC [gal.bossolasco@legalmail.it](mailto:gal.bossolasco@legalmail.it) – [www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it)

<b>I PARTE: INDICAZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 Premessa.....	5
Art. 2 Inquadramento generale e definizioni .....	5
Art. 3 Requisiti generali e filiere ammissibili.....	7
Art. 4 Risorse disponibili per il bando di filiera.....	9
Art. 5 Requisiti di ammissibilità .....	9
Art. 6 Contenuto del Progetto Integrato di Filiera .....	10
Art. 7 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera.....	10
Art. 8 Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF.....	11
<b>II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI .....</b>	<b>16</b>
<b>OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE” .....</b>	<b>16</b>
Art. 9 Finalità dell'operazione.....	16
Art. 10 Beneficiari .....	16
Art. 11 Risorse finanziarie disponibili.....	16
Art. 12 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili .....	17
Art. 13 Spese ammissibili e non ammissibili .....	18
Art. 14 Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo.....	20
Art. 15 Tipo di agevolazione prevista.....	21
Art. 16 Limiti di investimento (min e max).....	21
Art. 17 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande .....	21
<b>OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI” .....</b>	<b>24</b>
Art. 18 Finalità dell'operazione.....	24
Art. 19 Beneficiari .....	24
Art. 20 Risorse finanziarie disponibili.....	24
Art. 21 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili .....	25
Art. 22 Spese ammissibili e non ammissibili .....	25
Art. 23 Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo.....	27
Art. 24 Tipo di agevolazione prevista.....	28
Art. 25 Limiti di investimento (min e max).....	28
Art. 26 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande .....	29
<b>OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICROIMPRESE NON AGRICOLE)” .....</b>	<b>32</b>
Art. 27 Finalità dell'operazione.....	32
Art. 28 Beneficiari .....	32
Art. 29 Risorse finanziarie disponibili.....	32
Art. 30 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili .....	33

Art. 31	<i>Spese ammissibili e non ammissibili</i> .....	33
Art. 32	<i>Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo</i> .....	34
Art. 33	<i>Tipo di agevolazione prevista</i> .....	35
Art. 34	<i>Limiti di investimento (min e max)</i> .....	35
Art. 35	<i>Criteri selezione per la valutazione delle singole domande</i> .....	35
<b>III PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI</b> .....		<b>39</b>
Art. 36	<i>Localizzazione degli interventi</i> .....	39
Art. 37	<i>Numero domande presentabili</i> .....	39
Art. 38	<i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	40
Art. 39	<i>Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute</i> .....	40
Art. 40	<i>Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento</i> .....	40
Art. 41	<i>Modalità di pagamento</i> .....	41
<b>IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO</b> .....		<b>43</b>
Art. 42	<i>Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando</i> .....	43
Art. 43	<i>Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno</i> .....	43
43.1	<i>Iscrizione all'Anagrafe Agricola</i> .....	43
Art. 44	<i>Come compilare e presentare le domande di sostegno</i> .....	44
44.1	<i>Gestione informatica delle domande di sostegno</i> .....	44
44.2	<i>Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare</i> .....	45
44.3	<i>Impegni</i> .....	46
Art. 45	<i>Istruttoria delle domande di sostegno</i> .....	47
45.1	<i>Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati</i> .....	47
45.2	<i>Procedure generali di istruttoria</i> .....	47
45.3	<i>Valutazione di ammissibilità delle domande preliminare</i> .....	47
45.4	<i>Valutazione di ammissibilità delle domande sulla base dei criteri di selezione</i> .....	48
45.5	<i>Verbalizzazione e comunicazione degli esiti di ammissibilità delle domande ai richiedenti</i> .....	48
45.6	<i>Formazione della graduatoria e comunicazione dei relativi esiti ai richiedenti</i> .....	48
45.7	<i>Ammissione o non ammissione definitiva delle domande e comunicazione del relativo provvedimento al richiedente</i> .....	49
45.7	<i>Conclusione della procedura di istruttoria</i> .....	49
Art. 46	<i>Presentazione delle domande di pagamento</i> .....	49
46.1	<i>Domanda di anticipo</i> .....	49
46.2	<i>Domanda di saldo</i> .....	49
Art. 47	<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i> .....	50
Art. 48	<i>Riduzioni e sanzioni</i> .....	51
Art. 49	<i>Controlli ex post</i> .....	51
Art. 50	<i>Proroghe</i> .....	52
Art. 51	<i>Varianti</i> .....	52
51.1	<i>Definizione di variante</i> .....	52
51.2	<i>Presentazione della domanda di variante</i> .....	53
51.3	<i>Istruttoria della domanda di variante</i> .....	53
Art. 52	<i>Decadenza dal contributo</i> .....	53
Art. 53	<i>Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda</i> .....	53
53.1	<i>Ritiro della domanda</i> .....	54

53.2 Riesami/ricorsi .....	54
53.3 Errori palesi e loro correzione.....	54
53.4 Cause di forza maggiore.....	54
53.5 Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni .....	54
Art. 54 Normativa .....	55
Art. 55 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR .....	56
Art. 56 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione .....	56
Art. 57 Disposizioni finali .....	56
Art. 58 Pubblicazione .....	56
<b>ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA .....</b>	<b>57</b>
Allegato 1: Schema tipo di progetto integrato di filiera .....	57
Allegato 2: Tabella riepilogativa del Progetto di filiera in formato excel .....	57
Allegato 3: Schema tipo di Accordo di filiera .....	57
Allegato 4: Business plan .....	57
Allegato 5: Dichiarazione di partecipazione all'incontro informativo del GAL .....	57
Allegato 6: Dichiarazione De Minimis .....	57
Allegato 7: Dichiarazione di assenso all'investimento da parte del proprietario .....	57
Allegato 8: Tabella Risultati economici attesi in excel .....	57
Allegato 9: Raffronto preventivi.....	57
<b>ALLEGATI PER CONSULTAZIONE.....</b>	<b>57</b>
Allegato A: Prodotti allegato I e nomenclatura .....	57
Allegato B: Elenco varietà tradizionali di mais.....	57
<b>ALCUNE DICHIARAZIONI ON-LINE .....</b>	<b>57</b>
Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione .....	57
Dichiarazione di assenza di cumulo con altri contributi.....	57
Dichiarazione di adesione o non adesione a OP o AOP.....	57
Dichiarazione di rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali .....	57
Dichiarazione di essere microimpresa .....	57
Dichiarazione che l'impresa non è in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo .....	57
Altre dichiarazioni (vedere su Sistema Piemonte).....	57

## I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

### Art. 1 Premessa

1. Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)**. Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.
2. Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio imprenditori agricoli, micro imprese di trasformazione, micro imprese di commercializzazione, ecc ...) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di operazione previste dal PSL del Gal finalizzate all'attuazione del progetto di filiera.

### Art. 2 Inquadramento generale e definizioni

1. Il PSL del GAL Langhe Roero Leader - approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, disponibile sul sito del GAL al link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale> - è intitolato "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero" con un acronimo che intende fare esplicito riferimento al concetto di "Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama". Il PSL ha per obiettivo principale lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle sue risorse. In particolare il "paesaggio", naturale e costruito, inteso come insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e fattore identitario della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, sarà considerato risorsa trasversale da includere nello sviluppo dell'intero territorio GAL come "destinazione turistica" in ottica unitaria e di sistema. La messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio. In tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese in filiera tra più soggetti (microimprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel territorio GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune.
2. Con il presente Bando di Filiera il GAL attiva le seguenti operazioni:
  - 4.1.1: "MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE"
  - 4.2.1: "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"
  - 6.4.2: "INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICROIMPRESE NON AGRICOLE)"

Attraverso l'attivazione in filiera delle suddette Operazioni, il GAL contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del PSL, con la realizzazione di interventi materiali nelle imprese dei diversi segmenti di filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc...). Gli interventi in filiera sono finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente e metodologicamente avanzate in grado di:

- Agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
  - Favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area del GAL, anche attraverso collegamenti con la ristorazione tipica e/o punti vendita e con le risorse turistiche dell'area
  - Favorire l'introduzione di innovazione di processo e di prodotto nelle imprese che partecipano alle filiere
  - Favorire processi di trasformazione del prodotto agricolo primario al fine di aumentare il reddito dell'azienda agricola
3. L'ambito di intervento del PSL "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:
    - a) **GAL**: Gruppo di Azione Locale
    - b) **PSR**: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte
    - c) **PSL**: Programma di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader
    - d) **TFUE**: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
    - e) **Allegato I al TFUE**: comprende un elenco di prodotti in base ai quali le imprese produttrici sono ammissibili a finanziamento sulle diverse Operazioni del presente Bando.
    - f) **PIF**: Progetto Integrato di Filiera
    - g) **Filiera lunga**: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

- h) **Filiera corta:** integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori” (art. 2 Reg. 1305/2013). Esempi di filiera corta: vendita diretta presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati sugli elementi di attrattività locali (itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari escursionistici); fornitura a mense scolastiche e sanitarie. E’ esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni, fermo restando il rispetto del criterio di prevalenza e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Ris. 22/03/2016 n. 81039 del MIPAAF).
- i) **Progetti integrati:** Progetti presentati da uno o più beneficiari riguardanti operazioni afferenti a una o più Operazione del PSL, tra loro collegate rispetto al perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo, con l’attribuzione di premialità per la valutazione della funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto integrato.
- j) **Requisiti minimi di efficienza energetica e soglie:** È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l’efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) e Definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- k) **Richiedenti:** imprese che presentano domanda di sostegno
- l) Soggetti che possono partecipare al progetto Integrato di Filiera:
- **Beneficiari del progetto (o partecipanti diretti):** beneficiari ammissibili al sostegno delle singole operazioni che fanno parte del PIF (in numero minimo di almeno due soggetti che presentano domanda di contributo). Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce ad un’operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità ivi previsti;
  - **Partecipanti indiretti:** soggetti che non richiedono contributi nell’ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti, anche esterni all’area del GAL, che, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti per accedere alle singole Operazioni del PSL, sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF e beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell’ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento; pur non beneficiando di alcun contributo erogabile in applicazione del bando, la loro partecipazione all’accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell’assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.
- m) **Microimpresa:** impresa che occupa meno di 10 effettivi - corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
- n) **Giovane agricoltore:** persona con un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda e si insedi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
- o) **Giovane imprenditore:** persona con un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.
- p) **Impresa giovanile:** ai fini dell’attribuzione del punteggio, si riporta di seguito la definizione mutuata dal PSR: Impresa giovanile mutuata dalla definizione PSR Regione Piemonte 2014-2020:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane di età inferiore ai 40 anni (come da indicazioni del PSR in caso di azienda agricola per giovane si intende di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti e che si insedi in agricoltura per la prima volta; in caso di azienda non agricola è escluso il riferimento all’insediamento in agricoltura)
  - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 40 anni.
- q) **“Innovazione di processo”:** l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuti con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata,

- l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- r) **“Innovazione organizzativa”**: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa (sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- s) **“Innovazione sociale”**: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.
- t) **Incremento occupazionale** si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. In caso di attribuzione di punteggio all'incremento occupazionale dichiarato dal beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto, per verificare la presenza del requisito in fase di collaudo/istruttoria del GAL a seguito di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, il GAL farà riferimento al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa al momento della domanda di pagamento.
- u) **Linee Guida architettoniche e paesaggistiche**: linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. Disponibili sul sito del Gal al link  
<http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Manuali%20architettonici%20e%20paesaggistici>

### Art. 3 Requisiti generali e filiere ammissibili

1. Secondo quanto previsto dal PSL, il presente bando prevede la presentazione di domande di sostegno mediante “Progetti Integrati di Filiera” (PIF) nell'ambito delle seguenti filiere individuate nella strategia del PSL:

Categoria	Filiera
A	1. Filiera della Nocciola Piemonte IGP. 2. Filiera lattiero-casearia (con riferimento al latte vaccino, caprino, ovino, equino). 3. Filiera dei cereali autoctoni quali, ad es. il mais, esclusivamente per le varietà cosiddette “tradizionali” <sup>1</sup> e non ibride, ecc...; 4. Filiera della patata, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002
B	5. Filiera ortofrutticola, compresa frutta a guscio, es. castagne, ecc. 6. Filiera del miele e prodotti dell'apicoltura. 7. Filiera della carne e degli insaccati (es. settore bovino, suinocoltura, avicoltura, cunicoltura, elicoltura, ovinocoltura, settore caprino, produzione salumi e insaccati, ecc...) 8. Filiera dei “vigneti in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica”, con riferimento al Decreto Mipaaf 1411 del 03/03/2017 art. 8 comma 5, in base al possesso di almeno uno dei seguenti criteri <b>e limitatamente al prodotto finale vino DOC e DOCG<sup>2</sup></b> : a) pendenza del terreno superiore a 30% e siti in altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; b) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze o gradoni o terreno ciglionato; c) pendenza del terreno superiore al 30% relativamente ad aziende in cui i relativi vigneti condotti rappresentino la prevalenza (più del 50%) rispetto al totale della superficie aziendale vitata.

<sup>1</sup> Vedere Allegato B: Elenco varietà tradizionali di mais.

<sup>2</sup> Al fine di meglio definire l'ambito di applicazione ed evitare errori di interpretazione da parte dei potenziali beneficiari, relativamente ai vigneti e ai vini ammissibili, con decisione del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2017, pubblicata in stessa data con Prot.P 89/2017, è stata apportata un'integrazione all'art. 3 co. 1 lettera B n. 8 (le parole aggiunte sono evidenziate in grassetto sottolineato).

Categoria	Filiera
C	9. Filiera corilicola. 10. Filiera dei cereali. 11. Filiera delle erbe officinali. 12. Filiera dello zafferano. 13. Filiera del legno, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (architravi, balconate, ...) e arredo urbano; le produzioni nel settore edile dovranno essere coerenti con gli elementi costruttivi indicati nelle Linee Guida per il recupero dell'architettura rurale del GAL di cui all'art. 2 comma 3 u) 14. Filiera del Metallo, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, utilizzo in campo edile (balconate, ...) e arredo urbano; le produzioni nel settore edile dovranno essere coerenti con gli elementi costruttivi indicati nelle Linee Guida per il recupero dell'architettura rurale del GAL di cui all'art. 2 comma 3 u);
D	15. Filiera vitivinicola, limitatamente alle seguenti produzioni: - Verduno Pelaverga DOC <sup>3</sup> - Langhe Nascetta DOC <sup>4</sup> 16. Filiera della birra
E	17. Filiera della Pietra di Langa, limitatamente a produzioni di artigianato tipico – artistico e di qualità e arredo urbano (panchine, fontane, ecc...), ad esclusione di investimenti in attività estrattiva e di prima lavorazione grezza e per utilizzo in campo edile o pavimentazione; 18. Filiera dei Gessi, in riferimento a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità utilizzati nelle ristrutturazioni e/o recuperi edilizi (solai di gesso con lavorazioni in rilievo, stemmi, decorazioni, ...); le produzioni nel settore edile dovranno essere coerenti con gli elementi costruttivi indicati nelle Linee Guida per il recupero dell'architettura rurale del GAL di cui all'art. 2 comma 3 u);

2. **La disponibilità di materie prime e/o di prodotti riferiti alle filiere sopra indicate deve essere già esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno, quindi non sono ammissibili filiere legate a colture pluriennali non ancora produttive** (es. impianti di viti o nocchie non ancora produttivi ...). Dal suddetto principio sono fatte salve:
- le colture pluriennali che entrano in produzione anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma comunque entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera
  - le colture annuali (es. cereali, ...) per le quali tale disponibilità può essere dimostrata sul fascicolo aziendale anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma deve obbligatoriamente essere dimostrata entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera.
3. Con riferimento alle filiere di prodotti certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico (es. Nocciola Piemonte IGP; patata prodotta con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002, Alta Langa DOCG, ...), **tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.**
4. In caso di filiere multi-prodotto, la tipologia di filiera di appartenenza sarà individuata sulla base del più alto valore dell'investimento nell'ambito del PIF, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
5. Gli operatori economici che aderiscono al progetto di filiera, possono presentare domanda di finanziamento a valere su una sola operazione, tra quelle funzionali previste nell'ambito d'intervento 3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" per l'attuazione dei PIF finanziabili col presente bando:

Tipologie di beneficiari (Il dettaglio è contenuto nella Parte del Bando riferita alle singole Operazioni)	Operazione di riferimento del PSL	Riferimento del bando contenente le informazioni
Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese	4.1.1.	Art. 10

<sup>3</sup> Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995 (e smi); G.U. n° 270 del 18/11/1995.

<sup>4</sup> Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 dicembre 2010 (e smi); G.U. n° 301 del 27/12/2010



<b>Tipologie di beneficiari (Il dettaglio è contenuto nella Parte del Bando riferita alle singole Operazioni)</b>	<b>Operazione di riferimento del PSL</b>	<b>Riferimento del bando contenente le informazioni</b>
presso la CCIAA. Oltre al suddetto requisito i beneficiari devono essere microimprese		
Micro imprese, definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e del decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 che sostengano l'onere finanziario degli investimenti e che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca; b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale (con riferimento all'intera azienda); c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE.	4.2.1	Art. 19
Micro imprese non agricole, definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Aprile 2005, che sostengano l'onere finanziario degli investimenti e che operino nell'ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE	6.4.2	Art. 28

#### **Art. 4 Risorse disponibili per il bando di filiera**

1. Le risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera ammontano ad euro 920.002,00 con la seguente ripartizione indicativa tra le diverse operazioni:

<b>Operazione in filiera</b>	<b>Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione</b>	<b>Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)</b>
4.1.1	Euro 650.002,00	1.625.005,00
4.2.1	Euro 200.000,00	500.000,00
6.4.2	Euro 70.000,00	175.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 920.002,00</b>	<b>Euro 2.300.005,00</b>

#### **Art. 5 Requisiti di ammissibilità**

1. Il **Progetto di filiera (PIF)** deve:
- essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. aziende singole, cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione, etc.).
  - essere unico per tutte le domande di contributo che vi aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate su Operazioni diverse; quindi ogni singola domanda di contributo dovrà far parte di un unico Progetto Integrato di Filiera (PIF).
  - essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da aziende/imprese, operanti nelle diverse fasi della filiera (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione, ristorazione) come segue:
    - in una stessa fase della filiera, qualora al PIF partecipi un partecipante indiretto che operi in una fase diversa;
    - in almeno due diverse fasi della filiera, in assenza di partecipanti indiretti.
  - l'insieme dei partecipanti (diretti e indiretti) di un PIF deve rappresentare obbligatoriamente almeno due fasi della filiera;
  - con riferimento agli investimenti aziendali oggetto di domanda di sostegno, questi devono riguardare prodotti che la stessa impresa richiedente inserisce nell'accordo di filiera (es. un'impresa produttrice di nocciole e formaggi, che partecipa all'accordo di filiera solo con le proprie nocciole, potrà richiedere contributi esclusivamente per investimenti in ambito corilicolo);
  - con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (dichiarazione da sottoscrivere nella domanda di sostegno online sul portale Sistema Piemonte). Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
    - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
    - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

- g) corrispondere un unico Accordo di Filiera sottoscritto da tutte le imprese aderenti.
2. **L'Accordo di filiera** deve:
- essere unico per ogni PIF;
  - riguardare almeno due fasi della filiera;
  - essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari e partecipanti indiretti) di un PIF,
  - contenere gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso,
  - vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF.
  - decorrere dalla data di sottoscrizione e valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF; sarà cura del GAL comunicare tale data a tutti i componenti del PIF (nell'accordo si potrà indicare la data presunta).
3. **Sia i beneficiari che i partecipanti indiretti dovranno:**
- sottoscrivere un unico Accordo di Filiera contenente gli impegni reciproci tra tutte le imprese aderenti al PIF;
  - dimostrare di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del Bando, con una delle seguenti modalità:
    - partecipazione a un incontro informativo collettivo (replicabile più volte dal GAL) da realizzare nelle date che verranno pubblicate sul sito internet del GAL.
    - partecipazione a un incontro informativo individuale o collettivo con la modalità "a sportello" concordato col GAL nei tempi stabiliti dal GAL stesso, in caso di impossibilità a partecipare agli incontri collettivi.
- Entrambe le suddette attività presenteranno i seguenti contenuti:
- modalità di partecipazione al Bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera
  - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie
  - alle attività formative possono partecipare: soci, amministratori, dipendenti, titolari delle aziende che intendono presentare domanda di sostegno e loro coadiuvanti, partecipanti indiretti.

## Art. 6 Contenuto del Progetto Integrato di Filiera

- Per ciascuna domanda di sostegno dovrà essere uploadato sul portale Sistema Piemonte il progetto di filiera redatto secondo lo schema allegato (vedasi l'Allegato 1: Schema tipo di progetto di filiera), contenente:
  - titolo del PIF;
  - descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
  - elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa, natura giuridica, rappresentante legale, CUAA, fase di interesse del PIF, qualifica del partecipante (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del capofila.
  - Tabella riepilogativa del Progetto integrato di filiera in excel (allegato 2).

## Art. 7 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera

- La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di filiera tra tutti gli operatori aderenti alla medesima filiera con le seguenti caratteristiche:
  - L'accordo deve essere duraturo, capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune definito dal PIF (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi di conto lavorazione, ecc.).
  - Per essere ammissibile l'accordo deve rispettare tutte le caratteristiche indicate all'articolo 5.
  - All'accordo possono partecipare anche i cosiddetti "partecipanti indiretti" (come sopra definiti), ovvero soggetti che non richiedono contributi nell'ambito del PIF ma la cui partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.
- Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare:

- a. l'accordo di filiera redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso secondo lo schema di accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti al medesimo Progetto di Filiera (vedasi Allegato 3: schema tipo di Accordo di filiera)
  - b. dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione (sottoscrivendo la dichiarazione on line su Sistema Piemonte)
3. L'accordo di filiera dovrà contemplare i seguenti principali contenuti:
- a) denominazione del progetto di filiera;
  - b) elenco e dati dei partecipanti all'accordo di filiera (da inserire anche in Allegato 2: "Tabella riepilogativa del progetto integrato di filiera)
  - c) inquadramento dell'accordo nell'ambito del PSL del GAL;
  - d) impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento ai prodotti/ servizi/ collaborazioni oggetto dell'accordo e alle interrelazioni tra i soggetti;
  - e) individuazione del soggetto capofila;
  - f) durata dell'accordo;
  - g) condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;
  - h) indicazione dettagliata della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'Accordo, (da consegnare su richiesta del Gal durante controlli nel corso della validità dell'Accordo medesimo);
  - i) eventuali sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
  - j) consenso dei partecipanti diretti e indiretti all'Accordo a che il GAL, qualora lo reputi necessario – ad es. in occasione dell'istruttoria di domande trasmesse dai beneficiari (es. proroga, variante, ecc...) – invii comunicazioni informative scritte a tutti gli aderenti all'Accordo;
  - k) clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
  - l) luogo e firma di tutti i partecipanti all'accordo.
4. Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.
5. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:
- a) il rispetto delle finalità del progetto,
  - b) mantenere almeno due contraenti e beneficiari,
  - c) mantenere almeno due fasi di filiera,
  - d) mantenere almeno il 50% del valore dell'investimento del PIF complessivamente ammesso a contributo.

In caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti. In caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione da parte del GAL di decadenza della filiera per non conservazione dell'ammissibilità, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

## **Art. 8 Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF**

1. Ogni impresa aderente al PIF dovrà presentare la propria domanda di aiuto nel rispetto di quanto definito di seguito nella Parte II "INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI".
2. Ogni impresa dovrà aver aderito ad un solo PIF e aver sottoscritto un unico Accordo di Filiera tra tutte le imprese aderenti al PIF, che dovrà essere allegato alla documentazione della domanda.
3. La domanda di aiuto sarà presentabile solamente on-line attraverso il portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) nelle modalità indicate nella "IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO" del presente Bando.

4. Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la Commissione di Valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL analizzerà le domande pervenute e ne stabilirà la graduatoria di merito nel rispetto dei punteggi e dei criteri di valutazione collegati al presente bando.
5. Per ogni domanda sarà pertanto verificata la finanziabilità e ne sarà comunicato l'esito ai richiedenti.
6. La valutazione terrà conto sia del punteggio raggiunto dal progetto di filiera che dalla singola domanda di aiuto, come di seguito descritto.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda di aiuto contribuiranno due distinte valutazioni (i cui risultati saranno successivamente ponderati secondo il metodo di calcolo più avanti descritto) di seguito indicate:

- a) valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella presente sezione del Bando dedicata al PIF; tale valutazione, che sarà identica per tutte le domande di aiuto aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera, potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti;
- b) valutazione dei contenuti della singola domanda di aiuto, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata all'Operazione su cui la domanda è candidata; tale valutazione potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti.

8. A seguito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma precedente, il calcolo del punteggio finale complessivo per la formazione delle graduatorie sarà effettuato come segue:

A	il punteggio attribuito al PIF sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 55%, ottenendo un valore A.
B	il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 45%, ottenendo un valore B.
C	il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'Operazione su cui è stata candidata la singola domanda.

9. Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiera, ma per ogni Operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'Operazione. Le domande di contributo ammissibili saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Operazione. In altre parole saranno pertanto previste le seguenti graduatorie:

- a) graduatoria Operazione 4.1.1,
- b) graduatoria Operazione 4.2.1,
- c) graduatoria Operazione 6.4.2.

10. Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno richiedenti ammissibili ma non finanziabili, si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri di cui all'art. 7 comma 5 del presente bando:

- a) se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i richiedenti rimasti e si provvederà ad integrare di conseguenza l'accordo di filiera nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5 e 7 del presente bando. I richiedenti non finanziabili possono decidere di mantenere ugualmente l'adesione all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti.
- b) se l'ammissibilità non è conservata, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte.

11. Eventuali risorse residue (ad es. dovute a richieste di contributo su ciascuna Operazione inferiori rispetto alla dotazione finanziaria dell'Operazione stessa, oppure da importi liberati a causa della decadenza di singole domande o di interi PIF per mancanza dei requisiti di ammissibilità) potranno essere, a discrezione del GAL, rimodulate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) all'interno della stessa operazione, fino a soddisfare il fabbisogno delle domande di contributo ammissibili a finanziamento;
- b) sulle altre operazioni del medesimo bando, per soddisfare:
  - il maggior numero di domande a completamento di filiere (quindi trasversalmente alle diverse Operazioni ma seguendo lo scorrimento della graduatoria di ciascuna Operazione);
  - le domande di importo di contributo richiesto inferiore;
  - le domande con punteggio più elevato.
- c) per l'apertura di altri Bandi del GAL.

12. Oltre alla graduatoria per operazioni (comprendente le domande di sostegno ammissibili e finanziabili), il Consiglio di Amministrazione del GAL approverà l'elenco dei PIF ammessi e finanziati, con indicazione delle domande collegate ad ogni PIF.

13. La valutazione dei **progetti di filiera** (uguale per tutte le domande afferenti a ciascun PIF) sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
a) Caratteristiche della filiera Max 55 punti	1. Tipologia dell'accordo  Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.	a) Natura del vincolo Il punteggio è graduato in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando: - almeno il 40% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = 3 punti - almeno il 20% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = 1 punto - le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa = 0 punti	3
		b) Durata del vincolo 1 punto per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando	2
a)	2. Completezza della filiera  Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera	Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi: - Produzione materia prima; - Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; - Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; - Distribuzione e commercializzazione; - Ristorazione; - Attivazione di servizi. 2 punti per ogni fase.	12
a)	3. Consistenza del progetto integrato Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL.	a) N.ro delle imprese aderenti 0,5 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 5 punti 0,25 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto	5
a)		b) N.ro di produttori agricoli di base: si valuta la presenza di produttori agricoli nell'ambito dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto): 1 Punto per ogni produttore agricolo di base coinvolto nel progetto integrato	5
a)		c) Presenza di forme aggregative formalmente costituite: si valuta la presenza di tali operatori nell'ambito dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto) - SI = 4 Punti - NO = 0 Punti	4
a)	4. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane Per giovane imprenditore si intende una persona con un'età compresa	Il punteggio viene attribuito verificando prima il numero di imprese che posseggono il requisito e successivamente rapportando tale numero con riferimento al numero totale di imprese coinvolte nel progetto integrato: - almeno il 30%: 1 Punto - almeno il 40%: 3 Punti - almeno il 65%: 4 Punti	4

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
	tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda)		
a)	5. Tipologia di ambito di filiera	<p>Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando secondo il seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria A: 20 punti</li> <li>- Categoria B: 16 punti</li> <li>- Categoria C: 12 punti</li> <li>- Categoria D: 9 punti</li> <li>- Categoria E: 6 punti</li> </ul> <p>In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF</p>	20
b)	Qualità del progetto integrato Max 45 punti	<p>Il criterio valuta la completezza descrittiva e analitica dei seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli obiettivi della filiera</li> <li>2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera,</li> <li>3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non)</li> <li>4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione),</li> <li>5. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di durabilità dell'accordo.</li> </ol> <p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punti</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul>	15
b)	2. Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL.	<p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale (par.2.3 e 2.4 PSL) in base agli argomenti di seguito dettagliati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli obiettivi della filiera</li> <li>2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera,</li> <li>3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non)</li> <li>4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione),</li> <li>5. sostenibilità e impatto paesaggistico/ambientale del progetto integrato</li> </ol> <p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punti</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul>	15
b)	3. Investimenti nelle macro-fasi considerate strategiche per la filiera Il criterio valuta la presenza di soggetti considerati significativi in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL. Il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto.	<p>Presenza nel progetto di soggetti operanti nella FASE di DISTRIBUZIONE (sia verso punti/canali commerciali che verso punti di ristorazione) dei prodotti di filiera come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di almeno un'impresa che propone un investimento destinato a favorire la <u>distribuzione locale</u> dei prodotti delle aziende in filiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se in area C2: 5 punti</li> <li>- se in area C1: 3 punti</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NB: non sarà valutato l'investimento di per sé ma la sua rilevanza nella filiera in termini di impatto sulla potenzialità per gli aderenti alla filiera di migliorare la collocazione dei propri prodotti sul mercato in maniera significativa.</b></p>	5

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
b)	4. Utilizzo di tecnologie ICT Il progetto integrato introduce uno o più elementi riferibili all'applicazione di tecnologie innovative nel processo produttivo/distributivo delle imprese aderenti	- Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 2 punti - Elevato = 4 punti - Notevole = 5 punti	5
b)	5. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti ai seguenti regimi di qualità certificati: - DOP - IGP - DOC/DOCG - AGRICOLTURA BIOLOGICA. Il punteggio verrà attribuito se almeno il 30% delle aziende in filiera produce prodotti aderenti a regimi di qualità certificati e tali prodotti sono inseriti nell'accordo di filiera.	2,5 punti per ogni tipologia di regime di qualità	5
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)</b>			<b>55</b>

14. Il punteggio massimo del Progetto di Filiera è pari a 100 punti (corrispondenti a 55 punti dopo la ponderazione), quello minimo di ammissibilità a finanziamento è di 15 punti (corrispondenti a 8,25 punti dopo la ponderazione).

## II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

### OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”

#### Art. 9 Finalità dell'operazione

1. L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari. Tale modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.
2. L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un "progetto integrato di filiera", ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole (strutturale e impiantistico), accrescendone la competitività e promuovendone lo sviluppo sostenibile.
3. Ciascuna azienda agricola deve dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda come previsto dall'art. 17 del reg. UE 1305/2013.

#### Art. 10 Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA. Per la verifica delle suddette qualifiche si farà riferimento alla *"Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all'applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria"*, approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 15-4452 del 22.12.2016 – Bollettino Ufficiale n. 4 del 26.01.2017.
2. Oltre al suddetto requisito i beneficiari devono essere microimprese.
3. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono svolgere attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta alle seguenti condizioni:
  - a) sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
  - b) il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale (con riferimento all'intera azienda).
4. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2016.
5. Le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.

#### Art. 11 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili ammontano ad € 650.002,00.
2. L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:



Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 650.002,00	1.625.005,00
4.2.1	Euro 200.000,00	500.000,00
6.4.2	Euro 70.000,00	175.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 920.002,00</b>	<b>Euro 2.300.005,00</b>

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario del Gal e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all'anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.

### Art. 12 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

- La demarcazione rispetto all'analogo Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:
  - il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera
  - le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando
- Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali riguardanti l'attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta nel rispetto di quanto segue:
  - sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
  - il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale;
  - in caso di vendita diretta il singolo imprenditore agricolo non può vendere esclusivamente le proprie produzioni, fermo restando il rispetto del criterio di prevalenza e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Ris. 22/03/2016 n. 81039 del MIPAAF).
- Al fine di rispettare le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR e OCM) si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 del PSR, come segue:

#### SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarità tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

**A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM le seguenti operazioni:**

#### 1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

*Per le aziende agricole*

- Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione;
- impianti (non riferiti ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013, ma derivanti da estirpazione di vigneto):
- Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento.

#### 2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

*Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione*

- Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione.

E' inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali che possono essere ubicati:

- In Italia, al di fuori del Piemonte;
- al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE.

**B) Con il PSL del GAL, nell'ambito del PSR, risultano finanziabili i seguenti interventi:**

*Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2)*

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina

C) Le tipologie di spesa di tipo generale e non specifico che non presentano possibilità di sovrapposizione di intervento tra PSR e OCM non vengono prese in considerazione dalla demarcazione e sono pertanto ammissibili ai sensi dell'operazione 4.1.1.

**APICOLTURA**

Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. fino alla scadenza del Programma regionale triennale 2014-2016, adottato anteriormente all'entrata in vigore del Reg (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. In particolare, il Programma regionale di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento di cui sono beneficiari le imprese agricole, che pertanto non sono ammissibili sul PSL:

- acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;
- acquisto di sciami.

Nello specifico, si prevede che il **PSR** intervenga, attraverso la Misura 4.2 (investimenti nelle imprese di trasformazione) con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

Il quadro relativo alla demarcazione e alla complementarità degli interventi e delle operazioni finanziate dal PSR rispetto ad analoghe misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato per il settore dell'apicoltura potrà subire una revisione ed un adeguamento nel momento in cui verranno approvati, a partire dal 2016, i programmi pluriennali di applicazione del nuovo Reg. (UE) 1308/13 – nuova OCM unica.

**Art. 13 Spese ammissibili e non ammissibili**

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

**INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI: si precisa che non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell'ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie**

- a) Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera (es. recinzioni pascoli fisse, recinzioni a protezione delle colture, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate, ecc...). Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013.
- b) Investimenti di tipo edilizio: costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale, limitatamente a fabbricati con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera nella misura massima del 50% dell'investimento totale. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 u).
- c) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi.
- d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
  - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
  - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
  - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

- e) Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se coerente con il progetto di filiera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,
  - nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014.
- f) Contributi in natura (ai sensi art.61 Reg Ue 135/2013) sotto forma di opere, beni, servizi, senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 69 del Reg (UE) n. 1303/2013 e le *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"* della Rete Rurale Nazionale, parag. 3.8 (fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro), visionabili al seguente link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Ammissibilit%C3%A0%20spese%202014%202020>  
In particolare:
- sono ammissibili esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda);
  - non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare in quanto privo delle competenze tecnico-professionali o delle autorizzazioni richieste dalla legge;
  - sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'investimento totale;
  - sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti siano calcolabili attraverso parametri oggettivi e non soggettivi (ad es. è ammissibile una spesa calcolata con il parametro Euro/ettaro di intervento, e non una spesa calcolabile con il parametro Euro/ora di intervento).
- g) Interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", se coerente con il progetto di filiera, nella misura massima del 20% dell'investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell'area oggetto dell'intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
- Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) "Investimenti di tipo edilizio" e rispettare la percentuale massima ivi prevista.

#### INVESTIMENTI IMMATERIALI

- h) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce.
- i) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.
2. Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale vigente all'atto della candidatura sezione "24 – Agricoltura", come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione "24 – Agricoltura") dispone: *"La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura ... la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura ... e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura"*. Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi nella sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa.
3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
- Impianti arborei con finalità produttive;
  - Bins
  - Interventi in locali di degustazioni prodotti
  - Trattorie agricole
  - acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
  - costi di gestione;

- investimenti riferiti ad abitazioni;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- IVA e altre imposte e tasse;
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali, salvo eccezioni di cui sopra;
- prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cioè i lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai familiari salvo le limitazioni di cui sopra;
- negozi nel centro abitato o spazi in centri commerciali e supermercati;
- Beni e/o attrezzature acquistate in leasing.

#### **Art. 14 Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo**

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc.). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
  - la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera;
  - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
  - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2).
3. Ogni singola domanda di contributo deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 17;
4. Il progetto di filiera, di cui la singola domanda è parte deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
5. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan di cui all'allegato 4 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica;
6. Il richiedente deve dichiarare il rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.
7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario.
8. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno.
9. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
10. Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del Bando.
11. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 u).

**Art. 15 Tipo di agevolazione prevista**

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 40% dei costi ammissibili, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'art. 32 del Reg.UE 1305/2013.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, dopo la positiva verifica della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.

**Art. 16 Limiti di investimento (min e max)**

1. La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 70.000,00
2. La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
5. Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.
7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza.

**Art. 17 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande**

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
a) Caratteristiche dell'impresa Max 35 punti	1. Localizzazione degli investimenti	Area C2 10 punti per investimenti localizzati in area C2 per almeno il 50% dell'investimento. Per l'attribuzione di tale punteggio si valuterà la prevalenza dell'investimento in termini % sul costo totale.	10
	a) 2. Settore produttivo	Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando PSL secondo il seguente ordine di priorità: - Categoria A: 20 punti - Categoria B: 16 punti - Categoria C: 12 punti - Categoria D: 9 punti In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	20
a)	3. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane Per giovane imprenditore si intende,	NO = 0 punti SI = 5 punti	5

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
	secondo la definizione del Reg 1305/13 art.2 lett. n., una persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda e si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda)		
b) Qualità del progetto Max 65 punti	1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	<p>- Insufficiente = 0 punti</p> <p>- Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 5 punti</p> <p>- Medio = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi= 10 punti</p> <p>- Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi= 15 punti</p> <p>- Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi= 20 punti</p>	20
b)	2. Innovazione tecnologica Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.	<p>Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle seguenti tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovazione organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punti</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> <li>• Innovazione sociale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punti</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> <li>• Innovazione di processo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punti</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> </ul>	9

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
b)	3. Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali</li> <li>• 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio</li> <li>• 3 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)</li> <li>• 3 punti per interventi che determinano risparmio idrico</li> <li>• 2 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo</li> <li>• 2 punti per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (es. trattamento acque reflue ...)</li> <li>• 2 punti per l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili</li> <li>• 2 punti per l'applicazione di protocolli ecosostenibili certificati (es. posizionamento nidi per tutela uccelli utili, tutela insetti pronubi, ...)</li> </ul>	20
b)	4. Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione, sulla base delle definizioni previste nel bando.	<p>Il progetto prevede un incremento dell'occupazione esclusivamente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assunzione per almeno 100 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente 4 punti</li> <li>- L'assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente 2 punti</li> <li>- L'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente +1 punto</li> </ul>	5
b)	5. Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite nei seguenti regimi di qualità: - DOP - IGP - DOC/DOCG - AGRICOLTURA BIOLOGICA	<p>No= 0 punti Si= 5 punti</p> <p>Tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</p>	5
b)	6. Interventi di miglioramento della superficie aziendale	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto descritto nel progetto e verificabile in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pascolo turnato: 1 punto</li> <li>- Lotta alle specie invasive: 1 punto</li> <li>- Razionalizzazione della distribuzione della fertilità: 1 punto</li> <li>- Metodo della confusione sessuale: 1 punto</li> <li>- Metodo della cattura massale: 1 punto</li> <li>- Inerbimento controllato: 1 punto</li> <li>- Erbai autunno-vernini da sovescio: 1 punto</li> <li>- interventi ambientali non produttivi (specificare): 1 punto</li> </ul>	6
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)</b>			<b>45</b>

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:
  - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
  - b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione A5;
  - c) data ed orario di trasmissione telematica.

## **OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”**

### **Art. 18 Finalità dell’operazione**

1. L’operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, alle condizioni inserite nell’articolo 24. Gli investimenti nelle imprese agroindustriali, stimolando la competitività del settore agricolo, possono contribuire al riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.
2. L’operazione, attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di accrescere la competitività del settore agricolo e artigianale locale, sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell’organizzazione.
3. L’operazione sostiene investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

### **Art. 19 Beneficiari**

1. Sono beneficiari del presente bando le micro imprese, definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e del decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 (vedere definizioni art. 2), che sostengano l’onere finanziario degli investimenti e che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) siano attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca;
  - b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere di provenienza extra aziendale (con riferimento all’intera azienda);
  - c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore indicata all’art. 24.
2. **Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO<sup>5</sup>:**
  - a) **le imprese di trasformazione e commercializzazione aderenti ad OP (Organizzazioni di Produttori) o ad AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) possono presentare domanda di sostegno sul presente bando. Tali imprese dovranno esplicitare la loro adesione ad OP/AOP;**
  - b) **le imprese di trasformazione e commercializzazione che svolgono ruolo di OP (Organizzazioni di Produttori) o di AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) non possono presentare domanda di sostegno sul presente bando.**
3. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2016.
4. Le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell’intervento.

### **Art. 20 Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse disponibili ammontano ad € 200.000,00.
2. L’ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

<sup>5</sup> A seguito di comunicazione dei servizi della Commissione Europea all’Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte, quest’ultima ha proposto ai GAL di adeguare le disposizioni inerenti la demarcazione tra i Fondi SIE e di conseguenza i beneficiari che, nell’ambito del suddetto Bando PIF, possono accedere all’Operazione 4.2.1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 25/09/2017, pubblicata con Prot.P 225/2017 del 26/09/2017, è stato pertanto variato l’art. 19 comma 2 (il comma variato è in colore blu). La nuova formulazione del comma 2 ha sostituito il precedente testo: “Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO si precisa che per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e per quelle che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP non sono ammissibili sul presente Bando ai sensi dei criteri di demarcazione individuati nel capitolo 14 del PSR”.



<b>Operazione in filiera</b>	<b>Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione</b>	<b>Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)</b>
4.1.1	Euro 650.002,00	1.625.005,00
4.2.1	Euro 200.000,00	500.000,00
6.4.2	Euro 70.000,00	175.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 920.002,00</b>	<b>Euro 2.300.005,00</b>

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario del Gal e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all'anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.

### **Art. 21 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili**

- La demarcazione rispetto all'analogo Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:
  - il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera
  - le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando
  - l'importo massimo dei progetti di investimento è pari a quello previsto nell'art. 25.
- Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto di quanto segue:
  - essere attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca;
  - almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale;
  - il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore indicata all'art. 24.
- Al fine di rispettare le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR e OCM) si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 del PSR, come segue:

#### **SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

La complementarità riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

### **Art. 22 Spese ammissibili e non ammissibili**

- Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:
 

**INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI: si precisa che non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell'ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie**

  - Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali:
    - ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo, limitatamente a fabbricati esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera nella misura massima del 50% dell'investimento totale. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o

sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3u).

- b) Acquisto di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione, per la trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.
- c) Acquisto, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
  - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
  - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.
- d) Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, destinate ad autoconsumo e per una potenza massima di 1 MW per sito produttivo; la spesa non può superare il 25% della spesa complessivamente ammessa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,
  - nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014.
  - Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una % minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'art. 13 lett. d. del Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014).
- e) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
  - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
  - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
  - Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
  - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno.
  - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.
- f) Investimenti per l'efficientamento energetico la cui spesa non superi il 25% della spesa complessivamente ammessa, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
  - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
  - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
  - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
  - raffrescamento passivo e cappotto termico (opere edili: spese ammesse con i limiti connessi alle spese edili);
- g) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 20% dell'investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell'area oggetto dell'intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
- Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) "Investimenti di tipo edilizio" e rispettare la percentuale massima ivi prevista.

#### **INVESTIMENTI IMMATERIALI**

- h) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce.

- i) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.
2. Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezzario regionale vigente all'atto della candidatura.
3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
- Impianti arborei con finalità produttive;
  - Bins
  - Trattorie agricole
  - Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
  - Beni e/o attrezzature in leasing
  - Creazione e allestimento di sale degustazione e aule didattiche
  - Investimenti riferiti ad abitazioni
  - Contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
  - Costi di gestione,
  - Investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
  - Acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
  - IVA e altre imposte e tasse
  - Acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente
  - Spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie
  - Spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica
  - Costruzione o acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti
  - Acquisto di fabbricati destinati alla demolizione
  - Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti
  - Manutenzione ordinaria e straordinaria
  - Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
  - Spese per progetti di promozione e ricerca
  - Art.44 punto 4 reg 702/2014 investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da micro e piccole imprese che ottengono prodotti trasformati fuori Allegato I TFUE

### **Art. 23 Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo**

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc.). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
  - la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera;
  - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
  - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2).
3. Ogni singola domanda di contributo deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 26;
4. Il progetto di filiera, di cui la singola domanda è parte deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
5. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan di cui all'allegato 4 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica;
6. Il richiedente deve dichiarare il rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.
7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario.
8. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda

di sostegno (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno.

9. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
10. Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del Bando.
11. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3u).
12. Gli investimenti devono riguardare la trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca [come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune]. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, in tal caso saranno applicate le condizioni previste all'art. 44 del regolamento UE n.702/2014 e l'intensità dell'aiuto non può essere superiore al 10%. Gli interventi per la trasformazione dei prodotti fuori Allegato I del TFUE sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art.9, comma 1 del Reg. UE 702/2014. Tale comunicazione viene predisposta dalla Regione Piemonte e gli interventi possono essere ammessi a finanziamento solo dopo tale comunicazione.
13. Le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo.

#### **Art. 24 Tipo di agevolazione prevista**

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 40% dei costi ammissibili.
2. Si precisa che gli investimenti concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del TFUE mediante la presente Operazione 4.2.1 potranno beneficiarie di una percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell'investimento sostenuto) secondo quanto riportato al comma 4.
3. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, dopo la positiva verifica della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.
4. In attesa dell'esito della notifica presentata dalla Regione Piemonte all'Unione Europea, relativamente alle agevolazioni concesse per investimenti concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del TFUE, si precisa che tale agevolazione è soggetta al regime "de minimis" ex Reg. 1407/2013. Nel caso in cui l'esito positivo della notifica regionale pervenga entro i termini di scadenza del presente bando, il regime "de minimis" non verrà applicato sulla presente Operazione.  
L'impresa richiedente deve pertanto compilare l'Allegato 6, se dovuto.

#### **Art. 25 Limiti di investimento (min e max)**

1. La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 65.000,00
2. La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
5. Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza.

### Art. 26 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
a) Caratteristiche dell'impresa Max 43 punti	1. Localizzazione degli investimenti	Area C2 10 punti per investimenti localizzati in area C2 per almeno il 50% dell'investimento. Per l'attribuzione di tale punteggio si valuterà la prevalenza dell'investimento in termini % sul costo totale	10
a)	2. Settore produttivo	Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando <del>PSL</del> secondo il seguente ordine di priorità: - Categoria A: 20 punti - Categoria B: 16 punti - Categoria C: 12 punti - Categoria D: 9 punti In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	20
a)	3. Acquisto di materia prima di produzione extra-aziendale (almeno il 66%) con approvvigionamento per almeno il 51% da produttori primari aventi sede su territorio piemontese	NO = 0 punti SI = 5 punti	3
a)	4. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane Per giovane si intende una persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda. Per le aziende del settore agricolo vale la definizione del Reg. UE 1305/13 art. 2 lett. N).	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
a)	5. Imprese artigiane Il criterio valuta il coinvolgimento di imprese artigiane, così come emerge dall'analisi strategica del PSL. Tale priorità viene indicata nella strategia del PSL (par. 2.4 strategia di intervento)	2 punti per domande presentate da imprese artigiane 3 punti per domande presentate da imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana	3
a)	6. Possesso di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche. Il punteggio viene assegnato esclusivamente nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000	NO = 0 punti SI = 2 punti	2

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN ISO 22005</li> <li>- EUREPGAP/GLOBALGAP</li> <li>- GSFS (ex BRC)</li> <li>- IFS</li> <li>- OHSAS 18001</li> <li>- UNI EN ISO 50001</li> <li>- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i</li> <li>- UNI EN ISO 10854</li> <li>- TESCO Nature Choice</li> <li>- Biodiversity Friend</li> <li>- ISO 14064</li> </ul>		
b) Qualità del progetto Max 57 punti	<p>1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 5 punti</li> <li>- Medio = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi= 10 punti</li> <li>- Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi= 15 punti</li> <li>- Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi= 20 punti</li> </ul>	20
b)	<p>2. Innovazione tecnologica Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.</p>	<p>Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle diverse tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovazione organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punto</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> <li>• Innovazione sociale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punto</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> <li>• Innovazione di processo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 0,5 punti</li> <li>- Medio = 1 punto</li> <li>- Elevato = 2 punti</li> <li>- Notevole = 3 punti</li> </ul> </li> </ul>	9

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
b)	3. Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali</li> <li>• 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio</li> <li>• 3 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)</li> <li>• 3 punti per interventi che determinano risparmio idrico</li> <li>• 2 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo</li> <li>• 2 punti per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (es. trattamento acque reflue ...)</li> <li>• 2 punti per l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili</li> </ul>	18
b)	4. Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione, sulla base delle definizioni previste dal bando	Il progetto prevede un incremento dell'occupazione esclusivamente attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assunzione per almeno 100 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente, 4 punti</li> <li>- L'assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente 2 punti</li> <li>- L'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente + 1 punto</li> </ul>	5
b)	5. Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite nei seguenti regimi di qualità: - DOP - IGP - DOC/DOCG - AGRICOLTURA BIOLOGICA	No= 0 punti Si= 5 punti Tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno	5
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)</b>			<b>45</b>

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:
  - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
  - b) ambiti di filiera, secondo le indicazioni di cui di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione A5;
  - c) data ed orario di trasmissione telematica.

## OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICROIMPRESE NON AGRICOLE)”

### Art. 27 Finalità dell’operazione

1. L’operazione prevede il sostegno agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale, nell’ambito:
  - delle attività, produttive e non, connesse ai diversi comparti dell’economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE);
  - della fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l’agricoltura e le attività forestali);
  - delle attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all’ e-commerce, etc).
2. L’operazione, attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di contrastare il declino socio-economico delle aree rurali, attraverso lo sviluppo e la creazione di attività extra-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell’economia rurale, quali l’agroalimentare, il turismo enogastronomico ed escursionistico, l’artigianato tradizionale e i servizi.
3. L’Operazione sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese la fornitura di servizi all’agricoltura all’artigianato e alla selvicoltura, le attività connesse all’assistenza sanitaria e all’integrazione sociale. Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (da parte di microimprese) in un’ottica integrata e multisettoriale.

### Art. 28 Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese non agricole, definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Aprile 2005 (vedere definizioni art. 2), che sostengano l’onere finanziario degli investimenti e che operino nell’ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi nell’Allegato I al TFUE.
2. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2016.
3. Le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell’intervento.

### Art. 29 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili ammontano ad € 70.000,00.
2. L’ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 650.002,00	1.625.005,00
4.2.1	Euro 200.000,00	500.000,00
6.4.2	Euro 70.000,00	175.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 920.002,00</b>	<b>Euro 2.300.005,00</b>

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario del Gal e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l’attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all’anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.



### Art. 30 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. L'operazione non è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi del PSR della Regione Piemonte ma è specifica della Misura 19 "Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale" attivata dai GAL con i seguenti criteri:
  - a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera
  - b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali nell'ambito delle filiere ammissibili sul presente Bando con riferimento alle seguenti attività:
  - attività produttive e non, connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE);
  - attivazione di servizi all'impresa e alla persona, strettamente collegati con il comparto agroalimentare e artigianale;
  - fornitura di servizi sociali e socio-sanitari e di servizi destinati alle fasce deboli della popolazione, strettamente collegati con il comparto agroalimentare e artigianale;
  - fornitura di servizi per le attività economiche (compresa l'agricoltura, l'artigianato e le attività forestali) strettamente collegate con il comparto agroalimentare e artigianale;
  - attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico strettamente collegate con il comparto agroalimentare e artigianale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati e all'e-commerce, bioedilizia, ecc..

### Art. 31 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:
 

**INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI: si precisa che non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell'ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie**

  - a) Investimenti di tipo edilizio: investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, se finalizzati all'attivazione negli stessi degli interventi previsti dall'operazione o se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa, limitatamente a fabbricati esistenti, nella misura massima del 50% dell'investimento totale. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3u).
  - b) Acquisto di impianti tecnologici strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (esclusi gli impianti fotovoltaici ed esclusi gli impianti unicamente finalizzati all'efficientamento energetico delle strutture e alla produzione di energia da fonti rinnovabili).
  - c) Acquisto o acquisizione (compresivi dei costi di installazione) di macchinari, strumenti, attrezzature (inclusi hardware), programmi informatici, arredi, automezzi specializzati esclusivamente per quanto riguarda:
    - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
    - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
    - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
  - d) Acquisto e realizzazione di software strettamente connessi all'attuazione delle iniziative;
  - e) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 20% dell'investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell'area oggetto dell'intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
 

Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera a) "Investimenti di tipo edilizio" e rispettare la percentuale massima ivi prevista.

#### INVESTIMENTI IMMATERIALI

- f) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce.

- g) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.
2. Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale vigente all'atto della candidatura.
3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
- Impianti arborei con finalità produttive;
  - Bins
  - Interventi in locali di degustazioni prodotti
  - Costruzione o acquisto di edifici, manufatti e loro pertinenze
  - Trattorie agricole
  - Contributi in natura (spese in economia)
  - Acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
  - Beni e/o attrezzature in leasing;
  - Costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti all'abitazione del richiedente o famigliari;
  - Investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
  - Manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - Materiali di consumo o beni non durevoli;
  - IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).

### **Art. 32 Riepilogo condizioni specifiche di ammissibilità a contributo**

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc.). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
  - la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera;
  - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
  - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2).
3. Ogni singola domanda di contributo deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 35;
4. Il progetto di filiera, di cui la singola domanda è parte deve raggiungere il punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
5. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan di cui all'allegato 4 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica;
6. Il richiedente deve dichiarare il rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.
7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario.
8. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno.
9. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
10. Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del Bando.
11. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in

linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3u).

12. Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come **output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**.
13. Le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo.

### **Art. 33 Tipo di agevolazione prevista**

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 40% dei costi ammissibili, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 1305/2013 e nel rispetto di quanto indicato al comma 3.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, dopo la positiva verifica della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.
3. L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200 000,00. L'impresa richiedente deve pertanto compilare l'Allegato 6.

### **Art. 34 Limiti di investimento (min e max)**

1. La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 40.000,00
2. La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra è pari a €. 8.000,00.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
5. Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.
7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza.

### **Art. 35 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande**

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
a) Caratteristiche dell'impresa Max 40 punti	1. Localizzazione degli investimenti	Area C2 10 punti per investimenti localizzati in area C2 per almeno il 50% dell'investimento. Per l'attribuzione di tale punteggio si valuterà la prevalenza dell'investimento in termini % sul costo totale.	10
	a) 2. Settore produttivo	Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando secondo il seguente ordine di priorità: - Categoria A: 20 punti - Categoria B: 16 punti - Categoria C: 12 punti - Categoria D: 9 punti - Categoria E: 6 punti In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	20
a)	3. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane Per giovane si intende una persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
a)	4. Imprese artigiane Il criterio valuta il coinvolgimento di imprese artigiane, così come emerge dall'analisi strategica del PSL. Tale priorità viene indicata nella strategia del PSL (par. 2.4 strategia di intervento)	2 punti per domande presentate da imprese artigiane 3 punti per domande presentate da imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana	3
a)	5. Possesso di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche. Il punteggio viene assegnato esclusivamente nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000 - UNI EN ISO 22005 - EUREPGAP/GLOBALGAP - GSFS (ex BRC) - IFS - OHSAS 18001 - UNI EN ISO 50001 - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE)n. 834/2007 e s.m.i - UNI EN ISO 10854 - TESCO Nature Choice - Biodiversity Friend - ISO 14064	NO = 0 punti SI = 2 punti	2

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
b) Qualità del progetto Max 60 punti	1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.	- Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi = 5 punti - Medio = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di trasformazione/distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi= 10 punti - Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di trasformazione/distribuzione-commercializzazione innovativi= 15 punti - Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e offrono metodi di trasformazione/distribuzione-commercializzazione innovativi= 20 punti	20
b)	2. Innovazione tecnologica Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.	Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle diverse tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2). • Innovazione organizzativa: - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 0,5 punti - Medio = 1 punto - Elevato = 2 punti - Notevole = 3 punti • Innovazione sociale: - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 0,5 punti - Medio = 1 punto - Elevato = 2 punti - Notevole = 3 punti • Innovazione di processo: - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 0,5 punti - Medio = 1 punto - Elevato = 2 punti - Notevole = 3 punti	9
b)	3. Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa.	• 3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali • 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio • 3 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) • 3 punti per interventi che determinano risparmio idrico • 2 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo • 2 punti per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (es. trattamento acque reflue ...)	18

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
		• 2 punti per l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili	
b)	4. Creazione di nuova occupazione Il criterio premia gli interventi che favoriscono l'occupazione, sulla base delle definizioni previste dal bando	Il progetto prevede un incremento dell'occupazione esclusivamente attraverso: - L'assunzione per almeno 100 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente 4 punti - L'assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente 2 punti - L'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente + 1 punto	5
b)	5. Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell'area GAL. Complementarietà con progettualità e iniziative afferenti agli investimenti realizzati nell'ambito delle misure 7.5.1, 7.5.2 e iniziative afferenti alla L.R. 4/2000, di carattere transfrontaliero o transnazionale, riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione, ecc	Il criterio valuta come i prodotti/servizi offerti siano complementari ad interventi proposti e realizzati nell'ambito di progettualità d'area riferite ad es. alla L.R. 4/2000, Interreg, ecc. (nella proposta progettuale deve essere ben individuato e definito il progetto di riferimento) in base ai seguenti parametri: - complementarietà generica, non riferibile a specifici ambiti di altre progettualità - complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico ambito di altre progettualità - complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico ambito di altre progettualità che prevede forme di collaborazione con i partner di progetto VALUTAZIONE: - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punto - Medio = 2 punti - Elevato = 4 punti - Notevole = 5 punti	5
b)	6. Progetto che preveda la fornitura di servizi di interesse anche per la popolazione residente	SI= 3 punti NO = 0 punti	3
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)</b>			<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)</b>			<b>45</b>

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:
  - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
  - b) ambiti di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione A5;
  - c) data ed orario di trasmissione telematica.

### III PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

#### Art. 36 Localizzazione degli interventi

1. L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL, in cui la classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali":

1	Alba *	C1	28	Cossano Belbo	C1	55	Niella Belbo	C2
2	Albaretto Torre	C2	29	Cravanzana	C2	56	Novello	C1
3	Arguello	C2	30	Diano d'Alba	C1	57	Paroldo	C2
4	Baldissero d'Alba	C1	31	Feisoglio	C2	58	Perletto	C2
5	Barbaresco	C1	32	Gorzegno	C2	59	Pezzolo Valle Uzzone	C2
6	Barolo	C1	33	Gottasecca	C2	60	Piobesi d'Alba	C1
7	Belvedere Langhe	C2	34	Govone	C1	61	Pocapaglia	C1
8	Benevello	C2	35	Grinzane Cavour	C1	62	Priocca	C1
9	Bergolo	C2	36	Guarene	C1	63	Prunetto	C2
10	Bonvicino	C2	37	Igiano	C2	64	Rocchetta Belbo	C2
11	Borgomale	C2	38	La Morra	C1	65	Roddi	C1
12	Bosia	C2	39	Lequio Berria	C2	66	Roddino	C1
13	Bossolasco	C2	40	Levice	C2	67	Rodello	C1
14	Camerana	C2	41	Magliano Alfieri	C1	68	Santa Vittoria d'Alba	C1
15	Camo	C1	42	Mango	C1	69	Santo Stefano Belbo	C1
16	Canale	C1	43	Mombarcaro	C2	70	Santo Stefano Roero	C1
17	Castagnito	C1	44	Monchiero	C1	71	San Benedetto Belbo	C2
18	Castelletto Uzzone	C2	45	Monesiglio	C2	72	Serralunga d'Alba	C1
19	Castellinaldo	C1	46	Monforte d'Alba	C1	73	Serravalle Langhe	C2
20	Castiglione Falletto	C1	47	Montà	C1	74	Sinio	C1
21	Castiglione Tinella	C1	48	Montaldo Roero	C1	75	Somano	C2
22	Castino	C2	49	Montelupo Albese	C1	76	Sommariva Perno	C1
23	Ceresole d'Alba	C1	50	Monteu Roero	C1	77	Torre Bormida	C2
24	Cerretto Langhe	C2	51	Monticello d'Alba	C1	78	Treiso	C1
25	Cissone	C2	52	Murazzano	C2	79	Trezzo Tinella	C1
26	Corneliano d'Alba	C1	53	Neive	C1	80	Verduno	C1
27	Cortemilia	C2	54	Neviglie	C1	81	Veza d'Alba	C1

\* Per quanto riguarda il Comune di Alba sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

Frazione	Fogli di mappa ammissibili
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

#### Art. 37 Numero domande presentabili

1. È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno su ciascun Bando. In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun Bando.

### **Art. 38 Termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal (20 giorni dopo la data di pubblicazione) ed obbligatoriamente entro il 15 settembre, **prorogata al 20 ottobre 2017, ore 23.59**, pena la non ricevibilità della domanda stessa. Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la parte IV del presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all’attuazione del bando”). Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto la domanda di sostegno e tutta la documentazione di corredo (progetto, elaborati vari, computo metrico, preventivi, ecc...) dovranno essere trasmessi tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte. Il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di richiedere la copia della documentazione cartacea, indicando i relativi tempi di consegna.

### **Art. 39 Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute**

1. Le spese per essere ammesse al sostegno devono essere definite, coerentemente con la tipologia di intervento, sulla base di:
  - a) prezzario regionale vigente e valido al momento della presentazione della domanda (da utilizzare per l’elaborazione dei Computi metrici).
  - b) confronto tra almeno 3 preventivi, per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezzario regionale;
  - c) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni e/o i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
  - d) per l’acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l’importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l’obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell’importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
2. Le spese sono ammissibili anche se riferite a locali e/o terreni non di proprietà, se il proponente dell’investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione d’uso, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato, se del caso, e dalla dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento (Allegato 7) proposto da parte del proprietario dell’immobile.
3. Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate dopo la data di pubblicazione del presente bando.
4. Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto. Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti.
5. Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione online della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l’effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.
6. **Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa (compresi i pagamenti effettuati mediante assegno) da estratto conto del beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento.**

### **Art. 40 Termini per l’inizio lavori e per la conclusione dell’intervento**

1. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell’approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
2. Gli interventi finanziati devono essere conclusi, fatturati, pagati e rendicontati al Gal con domanda di pagamento telematica entro 365 giorni dall’approvazione della domanda di sostegno (corrispondente alla data di invio della comunicazione concernente la sua inclusione in graduatoria in posizione finanziabile).



3. E' possibile richiedere massimo n. 2 proroghe per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 3 mesi (Vedasi l'art. 50 "Proroghe"). Il GAL si riserva di non approvare le proroghe.
4. Un intervento si considera concluso solo se:
  - a) Tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
  - b) Risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi l'art. 46 "Domanda di saldo").

#### **Art. 41 Modalità di pagamento**

1. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Operazione \_\_\_\_\_", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (qualora ammissibili, es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche...), i modelli F24, i MAV, nonché, le fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione \_\_\_\_\_", sarà apposta dal beneficiario.
2. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:
  - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
  - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
  - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
  - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
  - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Per gli Enti pubblici, se pertinente sul Bando, il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di

pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

4. **LAVORI IN ECONOMIA.** Esclusivamente nell'ambito dell'Operazione 4.1.1 è ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta d'interventi di miglioramento aziendale; in tale caso dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso. La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale. Per le specifiche fare riferimento alle spese ammissibili dell'Operazione 4.1.1 e alle *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"* della Rete Rurale Nazionale paragrafo 3.8: *"Forniture di beni e di servizi senza pagamenti in denaro"* a pag. 21, versione (disponibile all'11 febbraio 2016) del 30 novembre 2015, rivista in seguito al confronto informale con la Commissione europea ed trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni il 2 dicembre 2015.
5. Il pagamento in contanti **non è consentito**.
6. In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario.

## IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

### Art. 42 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

1. A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi dell'art. 38):
  - a) Domanda di pagamento di anticipo o di saldo (art. 46)
  - b) Domanda di proroga (art. 50)
  - c) Domanda di variante (art. 51)
  - d) Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni
  - e) Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali
  - f) Domanda di rinuncia
  - g) Comunicazioni di correzione errori palesi
  - h) Ulteriori integrazioni a cura del beneficiario

Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

### Art. 43 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

#### 43.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

1. Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve necessariamente procedere **all'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica** e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione Piemonte.

Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole possono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

In alternativa i beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- a) utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la CNS oppure con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- b) utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica ([http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod\\_iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm)); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate on-line e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12/2016 (con validazione del fascicolo successiva al 31/12/2016). Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

2. Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli. La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda all'art. 44.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa*" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
4. Per le aziende agricole, in particolare, le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, nonché gli immobili oggetto di richiesta di contributo, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno.  
Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).
5. Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

## **Art. 44 Come compilare e presentare le domande di sostegno**

### **44.1 Gestione informatica delle domande di sostegno**

1. Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini operativi. I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:
  - a. Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata in forma cartacea. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.
  - b. Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere

sottoscritta con firma grafometrica; in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

2. Il servizio on-line “PSR 2014-2020” disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno. **La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione** e deve riportare lo stato “trasmesso”.

#### 44.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

3. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, **pena la non ricevibilità**. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione in formato pdf (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL):
- 1) Progetto Integrato di Filiera (Allegato 1)
  - 2) Tabella riepilogativa del Progetto di filiera (Allegato 2, anche in formato excel)
  - 3) Accordo di filiera (Allegato 3)
  - 4) Business plan (Allegato 4)
  - 5) Dichiarazione di partecipazione all'incontro informativo del GAL (Allegato 5)
  - 6) Dichiarazione De Minimis (Allegato 6), solo per le domande a valere sulle Operazioni 6.4.2 e 4.2.1 (quest'ultima solo per prodotti fuori Allegato 1 al TFUE e secondo quanto previsto nel bando all'art. 24)
  - 7) Dichiarazione di assenso all'investimento da parte del proprietario degli immobili interessati (Allegato 7), se del caso
  - 8) Tabella Risultati economici attesi (Allegato 8, anche in excel):
  - 9) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, farà fede il business plan presentato all'allegato 4;
  - 10) nel caso di società amministrate da un Consiglio di Amministrazione, delibera di Consiglio che manifesti la volontà di partecipare all'intervento;
  - 11) autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi (permesso di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni legate a vincoli idrogeologici, ecc...) o richieste di autorizzazione o impegno a richiederle. Le autorizzazioni dovranno essere comunque ottenute e trasmesse al GAL entro 4 mesi dalla data di ammissione a finanziamento;
  - 12) Per le opere che lo richiedono, secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni, devono essere presentati progetti (sottoscritti da tecnici abilitati qualora obbligatorio), corredati dai seguenti elaborati progettuali:
    - a. relazione tecnica descrittiva;
    - b. tavole progettuali quotate in scala adeguata e contenuti idonei per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti). In particolare se l'intervento riguarda il recupero di edificio o sua pertinenza aventi i connotati della tradizione costruttiva locale occorre:
      - che il progetto e i relativi elaborati grafici contengano descrizioni e particolari costruttivi che evidenzino, per ogni tipologia di intervento (es. solai, volte, coperture, aperture, ecc ...), la situazione esistente e quella prevista in progetto,
      - che la documentazione fotografica sia adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne (tutti i prospetti).
    - b. dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del tecnico abilitato di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente;
    - c. documentazione fotografica;
    - d. computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire

eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al comma successivo.

- 13) per interventi non soggetti a computo metrico: almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna voce di spesa separata (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.  
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una Dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti, oltre a quello prescelto, in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
  - 14) quadro di raffronto e relazione tecnica economica (Allegato 9), a firma del beneficiario, dei preventivi di cui al punto precedente, che evidenzino il preventivo che, per parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo;
  - 15) ulteriore documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti (es. documentazione probante a supporto dell'attribuzione dei punteggi).
4. Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).
  5. Potranno essere richiesti dal GAL, entro i tempi stabiliti che saranno successivamente comunicati, a mano o mezzo posta, eventuali elaborati grafici e/o ulteriore documentazione.
  6. La seguente documentazione dovrà inoltre pervenire al Gal entro il 20 settembre 2017, **prorogata al 25 ottobre 2017**: elaborati grafici, disegni, planimetrie, stato di fatto e di progetto, ecc... (riferimento art. 44.2 comma 12 lettera b). Il plico dovrà **PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL** entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna.

#### 44.3 Impegni

7. In concomitanza con la firma digitale della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto.
8. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:
  - a. sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
  - b. sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.
9. Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo sarà definita dalla determina di applicazione del DM del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.
10. I GAL applicheranno le determinazioni regionali per le operazioni previste sul PSR, mentre per le operazioni esclusive del loro PSL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione come comportarsi.
11. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.
12. Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.
13. Impegni essenziali. Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:
  - a) sottoscrivere il PIF e l'accordo di filiera da parte di tutte le imprese aderenti, da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
  - b) mantenere tutti gli impegni stabiliti dal bando, rispettare tutte le prescrizioni e garantire la realizzazione degli impegni pluriennali definiti dalle singole Operazioni, rispettare i requisiti di ammissibilità e/o punteggio;
  - c) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per almeno

5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;

- d) non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per almeno 10 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- e) avere la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento;
- f) presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- g) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, preliminari, in corso d'opera e dopo la conclusione dei lavori, dei controlli in loco e dei controlli ex post, collaborando con i soggetti incaricati;
- h) realizzare gli interventi nei tempi indicati e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al Gal nei tempi previsti e da quest'ultimo approvate;
- i) trasmettere la domanda di saldo entro la scadenza prevista dal bando;
- j) presentare tutta la documentazione prevista e/o richiesta nei termini stabiliti;
- k) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- l) aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- m) aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- n) rispettare l'Accordo del PIF sottoscritto nei termini e per la durata previsti;

14. Impegni accessori. Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati:

- a) non cedere a terzi i beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno (5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario), senza la preliminare autorizzazione del GAL;
- b) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR e del GAL attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa all'intervento finanziato e realizzato.

## **Art. 45 Istruttoria delle domande di sostegno**

### **45.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati**

1. Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale n. 14/2014, il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è Silvia Visca, Responsabile Amministrativo Finanziario del Gal.
2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Langhe Roero Leader. Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Anselmo, Vice Presidente del Gal.

### **45.2 Procedure generali di istruttoria**

3. La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle seguenti fasi di:
  - valutazione di ammissibilità delle domande, preliminare e sulla base dei criteri di selezione,
  - verbalizzazione e comunicazione degli esiti di ammissibilità delle domande ai richiedenti,
  - formazione della graduatoria e comunicazione dei relativi esiti ai richiedenti,
  - ammissione o non ammissione definitiva delle domande e comunicazione del relativo provvedimento al richiedente.

### **45.3 Valutazione di ammissibilità delle domande preliminari**

4. L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica. Tale fase comprende:
  - a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
  - b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
  - c. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
  - d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
  - e. la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nei capitoli "spese ammissibili" del presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
  - f. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
  - g. la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

#### 45.4 Valutazione di ammissibilità delle domande sulla base dei criteri di selezione

5. La valutazione comprende:
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri
  - l'attribuzione del punteggio complessivo.
  - la verifica del raggiungimento del punteggio minimo

#### 45.5 Verbalizzazione e comunicazione degli esiti di ammissibilità delle domande ai richiedenti

6. A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione l'Organo Istruttore redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno, la proposta di esito:
- **Positivo**
  - **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
  - **Parzialmente positivo:** indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, parti del progetto, etc.
7. L'esito della fase di ammissibilità, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica (via Pec), precisando che:
- in caso di esito positivo, trattasi di comunicazione circa l'ammissibilità della domanda (cioè del verificato possesso dei requisiti richiesti dal Bando) e non di ammissione a contributo (per la quale si rimanda ad una valutazione successiva ai sensi delle procedure previste dal presente articolo del Bando);
  - in caso di esito negativo o parzialmente positivo, trattasi di comunicazione circa la non ammissibilità o la parziale ammissibilità della domanda (per mancato possesso dei requisiti richiesti dal Bando), per la quale vale quando indicato al comma successivo
8. Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
9. A seguito della procedura di cui al precedente comma 9, l'Organo Istruttore:
- completa l'istruttoria delle domande relativamente alla valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate dai richiedenti, predisponendo per ognuna di tali domande un ulteriore verbale;
  - invia al richiedente la relativa comunicazione contenente l'esito definitivo dell'istruttoria di ammissibilità:
    - negativo indicando le motivazioni per le quali l'ulteriore istruttoria ha determinato tale esito negativo;
    - positivo indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo;

#### 45.6 Formazione della graduatoria e comunicazione dei relativi esiti ai richiedenti

10. A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria definitiva stabilendo pertanto tre gruppi di domande:
- Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
    - il punteggio definitivo assegnato;
    - gli investimenti ammessi;
    - l'ammontare del contributo concedibile.
  - Domande **ammesse ma non finanziabili** per carenza di risorse.
  - Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.
11. I verbali e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
12. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Gal.
13. Dell'esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai richiedenti mediante comunicazione telematica a mezzo PEC a cura del Responsabile del Procedimento. In particolare, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine entro il quale dovranno comunicare l'accettazione del contributo. L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.



#### **45.7 Ammissione o non ammissione definitiva delle domande e comunicazione del relativo provvedimento al richiedente**

14. A seguito del ricevimento della esplicita accettazione del contributo, il GAL completa l'istruttoria delle domande, predisponendo per ognuna un ulteriore verbale contenente la proposta di esito:
  - negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
  - positivo;
15. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti di:
  - rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
  - approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).
16. Il provvedimento con gli esiti definitivi di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica.
17. Attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Alla domanda di sostegno finanziata, verrà assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP); il Codice Unico di Progetto è richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). (Se al momento della presentazione delle domande non sarà ancora attivo, non si dovrà chiedere)

#### **45.7 Conclusione della procedura di istruttoria**

18. La procedura si conclude entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel bando. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

### **Art. 46 Presentazione delle domande di pagamento**

#### **46.1 Domanda di anticipo**

1. Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al massimo al 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.
2. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.
3. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.
4. Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
  - a. garanzia a favore di ARPEA resa nel seguente modo:
    - nel caso di beneficiario privato: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA;
    - per i beneficiari pubblici: mediante provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.
  - b. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
  - c. nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), certificato di inizio lavori inoltrato o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

#### **46.2 Domanda di saldo**

5. Il sostegno viene erogato in base ai costi rendicontati, dopo la positiva verifica della sussistenza di almeno 2 domande di pagamento ammissibili nell'ambito del Pif.

6. Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento telematica in cui rendiconta la spesa sostenuta
7. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande.  
La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso con **l'eventuale restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali**. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
8. Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
- relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.
  - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori;
  - dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuto;
  - documenti comprovanti le regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile; dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
  - copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (**apposto dal fornitore**) la dicitura "PSR 2014-20, Operazione \_\_\_\_\_", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche, ..., qualora ammissibili), i modelli F24, i MAV.
  - copia delle fatture emesse riferite alle spese tecniche eventualmente sostenute prima dell'ammissione a finanziamento ma a partire dalla data di pubblicazione del bando; in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione \_\_\_\_\_", sarà apposta dal beneficiario.
  - tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati con una delle modalità di cui all'art. 41 "Modalità di pagamento" solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
  - per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato con la domanda di sostegno, o successivamente in sede di richiesta del Gal o di variante. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
  - Documentazione fotografica degli investimenti realizzati, da cui si possano chiaramente evincere tutti i dettagli delle spese rendicontate.

#### **Art. 47 Istruttoria delle domande di pagamento**

- L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:
  - Verifica della **conformità dell'operazione** con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
  - Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
  - Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme con quanto previsto all'art. 46. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con spesa accertata dai documenti giustificativi contabili quali ad esempio fatture (accertamento della spesa).
  - Verifica della spesa ammessa e del contributo concesso per eventuali anticipi (per il saldo)
  - Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso
  - Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.
- A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto del verbale di controllo in loco):
  - **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
  - **Positivo** indicando:

- il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
- l'importo totale accertato;
- l'ammontare del contributo da liquidare.

- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo:
  - la modifica del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
  - l'importo totale accertato;
  - l'ammontare del contributo da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione del CdA del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

3. Arpea effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:
  - a) dell'attuazione degli interventi in conformità alle norme applicabili;
  - b) di tutti i criteri di ammissibilità;
  - c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
  - d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

#### **Art. 48 Riduzioni e sanzioni**

1. Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10 % quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.
2. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### **Art. 49 Controlli ex post**

1. Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di Arpea, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Gal;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

## Art. 50 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo 2 proroghe per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.  
La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.
2. La **richiesta di proroga** deve essere presentata al Gal entro **10 giorni** dalla scadenza del termine per la conclusione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte): non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e il relativo esito, positivo o negativo, viene sottoposto ad approvazione o ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione del Gal. L'esito sarà in ogni caso comunicato, con nota scritta, al beneficiario.
3. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

## Art. 51 Varianti

### 51.1 Definizione di variante

1. Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.
2. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:
  - a. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.  
L'adattamento tecnico-economico deve:
    - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
    - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
    - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
    - non comprendere nuove voci di spesa;
    - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
    - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.  
Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al Gal.
  - b. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
  - c. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.
3. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.
4. Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, economie derivanti da ribassi d'asta, nei limiti e con le modalità definite dal Codice degli Appalti e da sconti applicati dai fornitori.
5. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

## 51.2 Presentazione della domanda di variante

6. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.
7. La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al Gal al massimo entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione degli investimenti, inoltrando, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:
  - a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato dal Gal;
  - b. documentazione di cui all'articolo 44 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
  - c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale.
8. **Le varianti devono sempre essere preventivamente richieste al Gal e da questo approvate; gli investimenti afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.**
9. Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

## 51.3 Istruttoria della domanda di variante

10. L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:
  - a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
  - b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative del presente bando;
  - c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
  - d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
  - e. eventuali economie di spesa (derivanti da ribassi d'asta e da sconti applicati dai fornitori) vengano impiegate ESCLUSIVAMENTE per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità del progetto originario.
11. L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione del CdA del Gal e comunicato tempestivamente al beneficiario. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al Gal, ma senza attendere l'autorizzazione del Gal si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal Gal. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato nell'intero art. 51.

### Art. 52 Decadenza dal contributo

1. La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
  - a. perdita dei requisiti di ammissione della filiera o della singola domanda;
  - b. mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
  - c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto agli art. 16-25-34 (ribassi d'asta e scontistica);
  - d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
  - e. mancato rispetto degli impegni essenziali;
  - f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
  - g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
  - h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
2. A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.
3. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

### Art. 53 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

1. Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

### 53.1 Ritiro della domanda

2. In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo.

### 53.2 Riesami/ricorsi

3. Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

### 53.3 Errori palesi e loro correzione

4. Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

### 53.4 Cause di forza maggiore

5. Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
  - a. il decesso del beneficiario;
  - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
6. In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

### 53.5 Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni

7. Nel caso il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, a quest'ultimo è consentito il subentro purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.
8. Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.
9. Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare la propria volontà a proseguire gli investimenti e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.
10. Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:
  - a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.
  - b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario.

11. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
12. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte d'irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, s'individuano le seguenti due situazioni:
  - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
  - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
13. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
14. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

#### **Art. 54 Normativa**

1. Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:
  - Reg. (UE) 1303/2013;
  - Reg. (UE) 1305/2013;
  - REG (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività)
  - REG (UE) n. 1308/2013
  - Regolamento (UE) n. 1407/2013
  - Regolamento (UE) n. 1408/2013
  - Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
  - Regolamento delegato (UE) n.807/2014
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
  - Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI)
  - L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
  - L. 4/2011; art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale)
  - DM 350 del 8 sett. 1999
  - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf.
  - *"Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria"*, approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 15-4452 del 22.12.2016 – Bollettino Ufficiale n. 4 del 26.01.2017; (che consiste nell'aggiornamento 2016 della Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28.11.2005, a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai Decreti Legislativi n. 99/2004 e n. 101/2005
  - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte
  - PSL (Programma di sviluppo locale) del Gal Langhe Roero Leader
2. Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la normativa/regolamentazione vigente, in quanto applicabile anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
  - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
  - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.;
  - Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
  - Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo

- Prezzario Regionale sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno.

#### **Art. 55 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR**

1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione<sup>6</sup> a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR, ed alle Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 6.4.2. Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)  
 File: schema\_cartello\_informativo\_PSR20142020\_LEADERGAL.pdf

#### **Art. 56 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione**

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno mandare un’e-mail a [info@langheroeroleader.it](mailto:info@langheroeroleader.it) o rivolgersi al Gal, previo appuntamento, presso la sede nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì, Mercoledì e Giovedì	9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

#### **Art. 57 Disposizioni finali**

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l’apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. (Programma di sviluppo Locale) del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet al seguente link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale>

#### **Art. 58 Pubblicazione**

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL [www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it) e trasmesso via e-mail, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
  - 81 Comuni del GAL,
  - Unione Montana Alta Langa,
  - Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo,
  - Soci Privati GAL.

<sup>6</sup> Art. 13 e Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione.



## **ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

- Allegato 1: Schema tipo di progetto integrato di filiera
- Allegato 2: Tabella riepilogativa del Progetto di filiera in formato excel
- Allegato 3: Schema tipo di Accordo di filiera
- Allegato 4: Business plan
- Allegato 5: Dichiarazione di partecipazione all'incontro informativo del GAL
- Allegato 6: Dichiarazione De Minimis
- Allegato 7: Dichiarazione di assenso all'investimento da parte del proprietario
- Allegato 8: Tabella Risultati economici attesi in excel
- Allegato 9: Raffronto preventivi

## **ALLEGATI PER CONSULTAZIONE**

- Allegato A: Prodotti allegato I e nomenclatura
- Allegato B: Elenco varietà tradizionali di mais

## **ALCUNE DICHIARAZIONI ON-LINE**

Per maggiore informazione, si indicano di seguito ALCUNE dichiarazioni che saranno obbligatoriamente richieste sulla domanda on line su Sistema Piemonte:

- Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- Dichiarazione di assenza di cumulo con altri contributi
- Dichiarazione di adesione o non adesione a OP o AOP
- Dichiarazione di rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali
- Dichiarazione di essere microimpresa
- Dichiarazione che l'impresa non è in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo
- Altre dichiarazioni (vedere su Sistema Piemonte)